



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

n. 36 del 23-05-2017	<b>Oggetto: Determinazione valore indennità di funzione amministratori comunali ai sensi art. 9bis del D.L. n. 8 febbraio 2017 convertito nella Legge 45/2017</b>
-------------------------	---

Richiamato il decreto sindacale n 1 del 18.01.2017 di individuazione delle posizioni organizzative ;

Vista la delibera consiliare n. 11 del 26.04.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017 ed il pluriennale 2017/2019;

Visti:

-il D.M. n. 119/2000, con il quale è stato approvato il regolamento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge n. 265/99;

-l'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede, a seguito dell'emanazione di decreto del Ministero dell'Interno, la determinazione della misura minima dei gettoni di presenza e della indennità di funzione da corrispondere ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari e alle commissioni;

-ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, deve essere applicata la riduzione del 10% dell'importo dell'indennità di funzione e del gettone di presenza;

-l'art. 61, comma 10, secondo periodo e l'art. 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, che hanno fatto venir meno sino al 2011 la facoltà per Comuni, prevista dal citato art. 82, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000, di aumentare la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

- l'art. 82, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che al Sindaco e ai componenti la Giunta spetta un'indennità di funzione, ridotta alla metà per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa;

- l'indennità spetta per intero ai componenti che per legge non possono mettersi in aspettativa, ovvero gli studenti, i disoccupati, i pensionati, i lavoratori in cassa integrazione (vedi parere del Ministero dell'Interno 26 febbraio 2009) e i lavoratori autonomi;

Attestato che il Comune di Norcia ha una popolazione al 31-12-2016 al di sotto di 5000 abitanti;

Visto che:

- l'art.9-bis del D.L.n.8 del 9 febbraio 2017 convertito nella L.45/2017, in deroga alle disposizioni volte a limitare le indennità che spettano ai titolari di carichi di direzione politiche negli enti locali, dispone che al Sindaco e agli assessori dei comuni colpiti dagli eventi sismici (indicati nell'art.1, comma 1 del D.L.189/20126), con popolazione inferiore a 5000 abitanti, in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una "zona rossa", è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal D.M. 119/2000, per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti, per la durata di un anno dalla entrata in vigore della suddetta legge con oneri a carico del bilancio comunale;

- il Comune di Norcia, con deliberazione di G.C. n.50 del 26 aprile 2017 ha ritenuto di riconoscere al Sindaco e agli Assessori di questo Ente, in applicazione del disposto di cui all'art. 9 bis della legge n. 45 del 7 aprile 2017, di conversione del D.L. n. 8 del 9

febbraio 2017, l'indennità di funzione relativa alla classe di Comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti, in luogo dell'indennità prevista per la classe demografica di appartenenza, con decorrenza 11 aprile 2017;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ha stabilito tra l'altro, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, la rideterminazione in riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti, e delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
- l'art. 76, comma 3, della legge n. 133/2008, ha sostituito il comma 11 dell'art. 82 TUEL, eliminando la facoltà in capo agli enti locali di aumentare le indennità in oggetto;
- la pronuncia /delibera della Corte dei Conti a Sezioni Riunite nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011 ha disposto che, in mancanza di un limite temporale alla vigenza della disposizione di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23.12.2005, n. 266 (finanziaria 2006), il taglio ivi operato del 10% sull'ammontare delle indennità risultanti alla data del 30.9.2005 deve ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006;
- la materia concernente il meccanismo di determinazione delle indennità in questione è stata infine rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4.4.2000, n. 119;
- lo schema del predetto decreto del Ministro dell'Interno è stato approvato dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 2. 2.2011, ma non è stato ancora emanato dal Ministro;
- la L.122/2010 art. 6 comma 3 stabilisce che dal 1° gennaio 2011 tutte le indennità, compensi, gettoni cc. corrisposti dalle pubbliche Amministrazioni sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma;
- la Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per il Veneto – delib. 132/2015/PAR richiama il deliberato della Corte dei Conti -Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG, che ha confermato le indicazioni già rese dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la pronuncia n. 1 del 2012, circa l'attualità e la vigenza della decurtazione del 10%, ribadendo il carattere strutturale delle riduzioni previste dall'art.1, comma 54 della legge 266/2005, anche alla luce dei più recenti interventi normativi, in particolare, il disposto di cui all'art. 1, comma 136, della recente legge 7 aprile 2014, n. 56. Tali pronunce ricordano che l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL. 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;
- la Corte dei Conti Piemonte, nella Delibera n. 198 del 22 ottobre 2014, esprime un parere in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/14 (c.d. "Legge Delrio"). La Sezione osserva che le normative in tema di determinazione dell'indennità di funzione si pongono nell'ottica di contenimento della spesa pubblica per le funzioni politiche e, pertanto, devono ritenersi norme inderogabili sotto il profilo del tetto di

spesa da esse fissato. Detto in altri termini, se la normativa richiamata (in particolare, il Dm. n. 119/00 e l'art. 82 del Tuel) fissa dei limiti massimi al valore dell'indennità di funzione erogabile agli Amministratori, è evidente che sarebbe del tutto legittima una determinazione di valore inferiore, mentre sarebbe del tutto illegittima una determinazione in spregio dei limiti normativi. Né a diversa conclusione può indurre il recente art. 1, comma 136, della Legge n. 56/14 a mente del quale "I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti".

Visto il D.M. 4 Aprile 2000 n 119 che fissa la misura dell'indennità di funzione per il Sindaco, Vice Sindaco ed assessori per i Comuni con un numero di abitanti compreso tra i 10.001 e 30.000 abitanti come segue:

- a) Sindaco = € 3.098,74 mensili;
- b) Vice Sindaco = € 1.704,30 mensili, pari al 55% dell'indennità del Sindaco;
- c) Assessori = € 1.394,43 mensili, pari al 45% dell'indennità del Sindaco;

Dato atto che la Giunta Comunale di questo Ente, secondo le nomine effettuate con il decreto sindacale n. 7 del 05/06/2014, risulta composta come in appresso:

Sindaco Alemanno Nicola  
Vice Sindaco Altavilla Pietro Luigi  
Assessore Boccanera Giuliano  
Assessore Brandimarte Manuela  
Assessore Perla Giuseppina

Ritenuto, a seguito della introduzione dell'art. 9 bis nella legge di conversione del DL 8/2017, di rideterminare, per l'anno 2017 a partire dalla data del 11 aprile 2017, le indennità di funzione;

Dato atto che gli importi di cui sopra sono al netto della riduzione del 10% prevista dall'art.1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria 2006) e che a tali somme devono essere aggiunti, in termini valutativi annuali l'accantonamento della spesa per la corresponsione del trattamento di fine mandato amministrativo stabilito a favore del sindaco in virtù di quanto disposto dall'art.10 del D.M. n.119/2000;

Visto l'art. 5, comma 11, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, che dispone: "Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.";

Viste le dichiarazioni dello status professionale presentate dai componenti della Giunta Municipale, acquisite agli atti d'ufficio con note prot. n. 10455, 10456, 10457, 10458 e 10459 del 22/05/2017;

Visti i nuovi importi per le indennità degli amministratori applicabili per un anno a decorrere dal 11/04/2017 previsti dall'art. 9bis introdotto in sede di conversione del DL8/2017:

- indennità di funzione Sindaco € 2.788,87
- indennità di funzione Vice Sindaco € 1.533,88
- indennità di funzione assessori lav. autonomi o pens. € 1.254,99
- indennità di funzione assessori lav. Dipendenti € 627,50

Dato Atto che eventuali mutamenti alle condizioni relative agli Amministratori, come sopra riportate, che comportino una variazione anche nel trattamento in parola, saranno oggetto di specifici atti conseguenti;

Ritenuto pertanto di:

- assumere l'impegno di spesa necessario per il pagamento delle indennità di funzione per il Sindaco, Vice Sindaco e assessori in parola per l'anno 2017 per € **64.655,33** e per il 2018 per € **49.083,05**;
- accantonare l'indennità di fine mandato prevista per il Sindaco relativa all'anno 2017 della somma complessiva di € **2.556,46** e quella per l'anno 2018 pari a € **2.184,61**;

Visti:

lo Statuto comunale vigente;

il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;

gli artt. 107, il comma 4 dell'art.171, gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs.118/2011;

## DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di rideterminare, per le motivazioni riportate in premessa, l'indennità di funzione per il Sindaco, gli Assessori Comunali ed il Presidente del Consiglio Comunale con decorrenza 11 aprile 2017, secondo la "misura base" prevista dal decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000 n. 119 ridotta del 10% come previsto l'articolo 1 comma 54 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), come da prospetto di seguito allegato:

	<b>DM 119/2000</b>	<b>266/05 riduzione del 10%</b>	<b>Valore Indennità</b>
Sindaco	€ 3.098,74	€ 309,87	€ 2.788,87
Vicesindaco	€ 1.704,31 (55% dell'indennità del Sindaco)	€ 170,43	€ 1.533,88
Assessori	€ 1.394,43 (45% dell'indennità del Sindaco)	€ 139,44	€ 1.254,99

2. Di dare atto che alle indennità sopra riportate verranno applicate le riduzioni previste dalla vigente normativa sulla base delle singole posizioni lavorative o professionali, dei componenti della Giunta Comunale;
3. Di autorizzare il servizio finanziario a provvedere mensilmente, al pagamento delle indennità di funzione spettanti a ciascun amministratore di seguito elencati

Sindaco Nicola Alemanno € 2.788,87

Vice sindaco Pietro Luigi Altavilla € 1.533,87

Assessore Giuliano Boccanera € 1.254,99

Assessore Manuela Brandimarte € 1.254,99

Assessore Giuseppina Perla € 627,50

4. Di impegnare, per le motivazioni sopra esposte che si intendono qui parimenti riportate anche se non materialmente trascritte, nel rispetto dell'art.163 del D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii la somma complessiva di € **64.655,33** sul capitolo 20.0 – Indennità di carica Amministratori comunali del corrente esercizio finanziario per pagamento indennità di carica e di funzioni al Sindaco , Assessori Comunali e Presidente del Consiglio Comunale per l'esercizio finanziario 2017 e la somma di € **49.083,05** per l'esercizio finanziario 2018;
5. Di provvedere ad accantonare, in linea a quanto previsto dal Bilancio armonizzato, la quota di indennità di fine mandato prevista all'art.10 dal D.M. 119/2000 pari a € **2.556,46** al risultato di amministrazione per la quota complessiva relativa all'anno 2017 e quella per l'anno 2018 pari a € **2.184,61**;
6. Di ribadire che resta fissato in € **9,51** l'importo del gettone di presenza spettante ai Consiglieri per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale così come fissato con determinazione del responsabile dell'area economico finanziaria n. 128 del 12-06-2014.
7. Di demandare al Responsabile del servizio finanziario l'emissione dei relativi mandati di pagamento nella misura intera per il Sindaco, il Vice Sindaco e gli assessori Boccanera e Brandimarte, e nella misura dimezzata per l'assessore Giuseppina Perla.
8. Di assoggettare le indennità di cui sopra al trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente;
9. Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario.
10. Di provvedere ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune

#### **ATTESTA**

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

**Il Responsabile dell'Area**

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

**Norcia, li**

**Il Responsabile dell'Area**

LORETTA MARUCCI

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 30-05-2017 al 14-06-2017 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

**Il Responsabile dell'Area**  
F.to LORETTA MARUCCI